



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 195 DEL 26/06/2009

Oggetto: Modifica Regolamento disciplina funzionamento Avvocatura Comunale.

L'anno duemilanove il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 11.00 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Marino Pasquale**, nella sua qualità di Sindaco.

		Presenti	Assenti	
1	Tarallo Lorenzo Gerardo	Vice - Sindaco	Si	
2	Ciuccio Roberto	Assessore	Si	
3	Di Lucia Vincenzo	Assessore	Si	
4	Guglielmotti Eugenio	Assessore	Si	
5	Iannelli Antonio	Assessore	Si	
6	Nacarlo Salvatore	Assessore		si

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con proprio atto n.173 del 09/06/2008, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'avvocatura comunale;

- che l'art. 3 dell'atto succitato disciplina l'attività gestionale dell'avvocatura nelle liti passive, con la costituzione in giudizio (ricorsi avverso atti dei responsabili) senza previo mandato dell'amministrazione comunale.
- Che tale organizzazione coinvolge l'ufficio legale in attività sostanzialmente gestionali;
- Che quanto sopra risulta in contrasto con la previsione dell'art.3, ultimo comma, lettera b) del R.D. n.1578/33, che richiede che presso l'ente pubblico gli addetti all'ufficio legale costituiscano una unità organica che eserciti con libertà la propria funzione.
- Ritenuto, quindi, di disciplinare le operazioni introduttive al procedimento funzionale, escludendo che gli addetti all'ufficio legale svolgano attività di gestione, come già deciso dalle SS.UU della Cassazione, con sentenza del 18/04/2002, N.5559, e recentemente dal TAR della Calabria – Reggio Calabria, Sez. I^a con la sentenza del 22 dicembre 2008, N..731.

Convenuto di affidare tutte le attività gestionali dell'ufficio legale, al responsabile del I settore acquisendo i pareri favorevoli di legge ai sensi del TUEL 267/2000

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Finanziario;

Ad unanimità di voti, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni in premessa, l'art.3 comma 2 del Regolamento Avvocatura Comunale secondo la seguente formulazione:

“In attuazione dell'art.29 bis del vigente Statuto Comunale, come introdotto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 27/02/2008, la rappresentanza processuale dell'Ente è ripartita ed esercitata come stabilito ai commi seguenti.

Nelle liti passive, in cui l'ente è convenuto, resistente, opposto o altre posizioni analoghe, ed in particolare, in caso di ricorso avverso provvedimenti amministrativi emessi dai responsabili gestionali (dinieghi di permesso di costruire, ordinanze di demolizione di opere abusive, atti di gare e concorsi, ecc., di citazioni per risarcimento danni da insidia stradale o simili, in caso di ricorso avverso sanzioni amministrative) la rappresentanza a stare in giudizio è affidata al responsabile dell'Avvocatura comunale il quale esercita le sue funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, previa autorizzazione della Giunta Comunale su proposta del responsabile del I Settore, e previo parere tecnico del responsabile apicale del settore interessato circa l'opportunità della lite. La rappresentanza si estende anche

all'impugnativa di eventuali sentenze sfavorevoli all'Ente, previo parere tecnico del responsabile apicale del settore interessato".

- 2) di modificare, per le motivazioni in premessa, l'art.4 comma 1 n° 6 secondo la seguente formulazione: "propone al Responsabile del I Settore la nomina i consulenti e gli assistenti ritenuti necessari per lo svolgimento della difesa dell'Ente".
- 3) di dare atto che in seguito alle modifiche apportate, il testo del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale è riformulato secondo l'allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000 recante il TUEL e ss.mm.ii.



Comune di Capaccio
Provincia di Salerno

**Regolamento di organizzazione e
funzionamento
dell'Avvocatura comunale**

Approvato con deliberazione n° 173 del 09/06/2008
Modificato con deliberazione n° ____ del _____

TITOLO I - AVVOCATURA CIVICA.....	2
Art. 1 - Costituzione e struttura.....	2
Art. 2 - Compiti dell'Avvocatura.....	2
Art. 3 - Rappresentanza processuale.....	3
Art. 4 - Dirigente del Settore.....	3
Art. 5 - Rapporti con le altre strutture dell'Ente.....	4
Art. 6 - Accesso agli atti.....	4
TITOLO II - DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI.....	5
Art. 7 - Soggetti destinatari dei compensi professionali.....	5
Art. 8 - Sentenze favorevoli.....	5
Art. 9 - Recupero delle spese di giustizia.....	6
Art. 10 - Determinazione dei compensi professionali.....	6
Art. 11 - Riparto dei compensi professionali.....	7
Art. 12 - Modalità di liquidazione.....	7
TITOLO III - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI.....	7
Art. 13 - Elenco degli avvocati esterni.....	7
Art. 14 - Affidamento di incarico ad avvocato esterno.....	8
Art. 15 - Obblighi dei professionisti esterni.....	8
Art. 16 - Compensi dei professionisti esterni.....	8
TITOLO IV - PRATICA FORENSE.....	9
Art. 17 - Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale.....	9
Art. 18 - Interruzione del rapporto di praticantato.....	10
Art. 19 - Esclusione di ogni rapporto stabile di lavoro.....	10
Art. 20 - Borsa di studio.....	10
Art. 21 - Norma transitoria.....	11

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale

Titolo I - AVVOCATURA CIVICA.

Art. 1 - Costituzione e struttura.

È costituita l'**Avvocatura civica del comune di Capaccio** - di seguito definita Avvocatura - quale struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente diretta da un avvocato dirigente, regolarmente iscritto all'albo degli avvocati, cui sono assegnati altri avvocati e dipendenti nella misura stabilita dal Piano del fabbisogno del personale.

L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nello Statuto e nel presente regolamento.

Gli avvocati devono essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con legge 22.1.1934, n. 36; le spese di iscrizione nell'Albo di cui al comma precedente sono a carico del Comune.

L'Avvocatura è strutturata in Settore ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense nonché di locali, attrezzature e dotazioni tecniche e di studio adeguate alla rilevanza delle funzioni da svolgere.

Il professionista legale interno è addetto all'assistenza, alla rappresentanza, alla difesa dell'ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di attività gestionali o di amministrazione attiva, se non quelle connesse con la gestione del Settore Avvocatura.

Art. 2 - Compiti dell'Avvocatura.

Sono affidati all'Avvocatura il patrocinio, la rappresentanza e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili ed amministrative in cui il Comune è parte, con le modalità di cui all'art. 3.

L'Avvocatura cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

L'Avvocatura comunale è domiciliata presso la sede dell'Ente.

Il Settore Avvocatura, oltre alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione ed alla formulazione di pareri legali, collabora, su richiesta:

a. con il direttore generale e con i Responsabili degli Uffici e dei Servizi del comune e con i responsabili di procedimento, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti

b. con il Segretario Comunale nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, art. 97 del T.U. EE. LL.

Art. 3- Rappresentanza processuale.

In attuazione dell'art. 29 bis del vigente Statuto Comunale, come introdotto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 27/02/2008, la rappresentanza processuale dell'Ente è ripartita ed esercitata come stabilito ai commi seguenti.

Nelle **liti passive**, in cui l'ente è convenuto, resistente, opposto o altre posizioni analoghe, ed in particolare, in caso di ricorso avverso provvedimenti amministrativi emessi dai responsabili gestionali (dinieghi di permesso di costruire, ordinanze di demolizione di opere abusive, atti di gare e concorsi, ecc.), di citazioni per risarcimento danni da insidia stradale o simili, in caso di ricorso avverso sanzioni amministrative, la rappresentanza a stare in giudizio è affidata al dirigente dell'Avvocatura comunale il quale esercita le sue funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, **previa autorizzazione della Giunta Comunale su proposta del responsabile del I Settore**, e previo parere tecnico del responsabile apicale del settore interessato circa l'opportunità della lite. La rappresentanza si estende anche all'impugnativa di eventuali sentenze sfavorevoli all'Ente, previo parere tecnico del responsabile apicale del settore interessato.

Nelle **liti attive**, in cui l'ente è attore, ricorrente o altre posizioni analoghe, la rappresentanza a stare in giudizio compete al sindaco, previo parere tecnico del responsabile apicale del settore interessato circa l'opportunità della lite, il patrocinio dell'Ente è affidato, di regola, all'avvocatura comunale.

Si può prescindere dal parere tecnico in caso di liti di valore fino a € 1.600 ovvero in caso di urgenza.

Il dirigente dell'avvocatura, ove necessario od opportuno, richiede al Sindaco di conferire il mandato ad un legale del libero foro con le modalità e nei casi previsti dal Titolo III.

Ove siano coinvolti interessi generali del Comune ovvero atti a contenuto generale o provvedimenti adottati dagli organi di governo dell'Ente, la valutazione circa l'opportunità della lite compete al sindaco. La rappresentanza a stare in giudizio compete al sindaco che conferisce il mandato all'avvocato interno o, ricorrendone la necessità o l'opportunità, a legale del libero foro.

La costituzione di **parte civile** nei processi penali relativi a reati in cui il Comune è parte lesa è deliberata dalla Giunta, la procura speciale è conferita dal sindaco all'avvocato interno o, ricorrendone la necessità od opportunità, a legale del libero foro.

È richiesta l'autorizzazione della Giunta per agire o resistere innanzi alle **giurisdizioni superiori**.

Per quanto attiene il **contenzioso tributario**, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 546/92, il responsabile dell'Ufficio Tributi può costituirsi in giudizio e proporre appello a nome dell'Ente, senza necessità di mandato, ovvero richiedere all'Avvocatura di rappresentare e difendere il Comune ai sensi dei commi 2 e 5.

In ogni caso la difesa dell'Ente è coordinata dall'avvocatura.

Art. 4- Dirigente del Settore.

L'avvocato dirigente del Settore:

1. sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative;

2. impartisce le direttive inerenti alla trattazione ed la gestione del contenzioso e delle altre competenze assegnate;
3. assegna ai collaboratori le pratiche e le cause che non intenda trattare personalmente, conferendo il mandato o la delega, nei casi di propria competenza;
4. promuove l'esame e la decisione collegiale, anche con la partecipazione del Direttore generale, del Segretario Generale e del dirigente di settore interessato, delle questioni di maggior rilievo;
5. mantiene i rapporti con gli avvocati esterni dando le direttive necessarie per la gestione dell'incarico, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione;
6. **propone al Responsabile del I Settore la nomina** i consulenti e gli assistenti ritenuti necessari per lo svolgimento della difesa dell'Ente.

Gli avvocati interni sono ascritti all'area delle alte professionalità ai sensi dell'art. 10 del CCNL 22/01/2004. La relativa indennità è attribuita nella misura massima al dirigente dell'avvocatura ed in misura non inferiore all'80% per gli altri avvocati interni.

Per la particolarità delle funzioni svolte e per il decoro ed il prestigio della professione forense, l'avvocato dirigente del Settore non osserva un orario prefissato ed è esentato dall'uso del cartellino marcatempo. Sarà garantita la presenza presso la sede per un tempo adeguato, durante il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine del necessario coordinamento con l'amministrazione e con le altre strutture dell'Ente, nel rispetto del limite minimo dell'orario settimanale previsto per gli altri dirigenti dell'Ente.

Art. 5- Rapporti con le altre strutture dell'Ente.

Ogni articolazione della struttura dell'Ente è tenuta a trasmettere tempestivamente all'Avvocatura tutte le comunicazioni e notificazioni ricevute in relazione ai giudizi cui il Comune è parte.

Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura tutti i pareri tecnici, i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi dell'Ente.

Nelle ipotesi previste dall'art. 23 della Legge 24.11.1981 n. 689, dall'art. 417 bis del codice di procedura civile e negli altri casi indicati dalla legge, a richiesta del dirigente dell'avvocatura, il responsabile del Settore interessato autorizza dipendenti, appartenenti alle sua struttura, a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura; la delega è conferita dall'avvocato dirigente

Art. 6- Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 24 della legge 7/8/1990 n° 241, ai fini della salvaguardia del segreto professionale previsto dalla Legge, nonché a tutela della riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Ente, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- Atti processuali, scritti difensivi e relative consulenze tecniche;
- Pareri legali resi in relazioni a liti potenziali o in atto;
- Tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
- Rapporti, informative e atti di promozione di azioni di responsabilità amministrativa o contabile connessa con liti potenziali o in atto nei confronti di terzi;
- ~~... tutti gli atti classificabili come corrispondenza tra il legale interno ed esterno dell'Ente.~~

TITOLO II – DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 7- Soggetti destinatari dei compensi professionali.

Sono destinatari dei compensi professionali di cui ai CC.CC.NN.LL. gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati con esercizio limitato degli affari del comune di Capaccio, che assumono incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente, in attività giudiziarie e stragiudiziarie e nei procedimenti arbitrali.

Sono altresì destinatari delle quote dei compensi professionali i dipendenti impegnati nell'esercizio delle attività di supporto a quelle espletate dagli Avvocati, come previsto nell'art. 10.

Gli avvocati che abbiano cessato il servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura conservano il diritto a partecipare al riparto dei compensi relativi alle cause ed alle attività cui abbiano preso parte, per anni cinque dalla cessazione.

Art. 8- Sentenze favorevoli.

Si considera favorevole al Comune:

- la sentenza emessa da Giudice Ordinario o Speciale, di qualsiasi ordine e grado, o Collegio arbitrale che contenga il rigetto delle pretese di controparte o l'accoglimento della domanda dell'Amministrazione;
- la sentenza del Giudice Ordinario o Speciale che dichiari l'improcedibilità, l'inammissibilità, la perenzione, la cessazione della materia del contendere o altre formule analoghe, in quanto lascia intatto il provvedimento impugnato;

Alle sentenze di cui al comma precedente sono equiparati i provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del procedimento (procedimenti speciali; ordinanze ex art. 700 cod. proc. civ.; ordinanze cautelari dei Giudici Amministrativi; ecc.);

Sono da considerarsi "favorevoli" all'Ente le sentenze od ordinanze che dichiarano estinto il giudizio per avvenuta transazione o conciliazione, sul presupposto che la transazione è sempre un punto di incontro tra le contrapposte richieste delle parti e viene raggiunta al fine di conseguire comunque un vantaggio.

Si considera sentenza parzialmente favorevole all'Ente la sentenza o la pronuncia che abbia rigettato una o più domande della controparte, ovvero abbia accolto uno o più domande o eccezioni proposte dall'Ente.

Nel caso di sentenza parzialmente favorevole o di conciliazione o transazione, anche stragiudiziale, i compensi professionali saranno corrisposti nella misura del 50% di quanto stabilito al successivo art. 10.

Art. 9- Recupero delle spese di giustizia.

l'avvocatura curerà le necessarie azioni tese al recupero delle somme liquidate, a qualsiasi titolo, da sentenze a favore del comune.

Di regola, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha patrocinato l'Ente nei relativi giudizi.

Tali somme saranno accantonate in apposito fondo di bilancio.

Art. 10- Determinazione dei compensi professionali.

Nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese di lite, all'avvocato dipendente sono corrisposti i compensi per onorari e diritti liquidati in sentenza. Sono del pari attribuiti all'avvocato dipendente gli onorari ed i diritti scaturenti dalle procedure esecutive per il recupero delle spese di cui all'art. 9, poste a carico della controparte. Le spese vive e quelle forfetarie liquidate dal giudice sono introitate dall'Ente.

Detti compensi sono anticipati dall'Ente ove la Giunta comunale abbia concesso dilazioni o rateizzazioni al soccombente.

Qualora - intraprese e condotte le opportune azioni esecutive - le spese ed i compensi non siano recuperabili o ripetibili per insolvenza o altra causa documentata, all'avvocato saranno liquidati i compensi professionali secondo i criteri di cui al comma seguente, salvo gli opportuni conguagli a seguito di successivo recupero.

Nel caso di esito favorevole della lite, come precisato all'art. 8, con compensazione delle spese o senza pronuncia sulle spese, ai fini della quantificazione dei compensi l'avvocato che ha curato la controversia redigerà la specifica dell'attività svolta applicando un compenso pari al minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti deliberate periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense per onorari e diritti di avvocato, secondo i principi di cui al R.D. 23.11.1933, n. 1578 ed in riferimento al giudice adito, al valore della causa e alle attività svolte.

Per le cause davanti al Giudice di Pace di valore non superiore ai 600 euro il compenso è stabilito forfetariamente nella misura di 150 euro per ogni sentenza favorevole.

Tali somme sono maggiorate degli oneri riflessi a carico dell'Ente, nella misura di legge.

La notula con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati dovrà essere sottoscritta dall'avvocato che ha curato la lite, con la contestuale dichiarazione - sotto propria responsabilità - che essa è conforme ai criteri del presente regolamento, la notula è vistata dal segretario generale.

In caso di incarico congiunto o consecutivo a più avvocati interni la liquidazione dei compensi è fatta una sola volta a cura dell'avvocato che ha curato gli ultimi adempimenti.

Se l'incarico congiunto è stato conferito ad avvocato esterno ed interno, gli onorari di avvocato saranno liquidati al 50% di quanto previsto ai commi 1 e 4; i diritti sono liquidati in relazione alle attività svolte; i compensi forfetari di cui al comma 5 sono liquidati al 50%.

I compensi per le trasferte previsti dalla legge professionale forense sono attribuiti all'avvocato interno con compenso forfetario ragguagliato a trenta ore mensili di trasferta al minimo dell'indennità fissata dall'art. 9 della tariffa

professionale, tabella D. Sono inoltre corrisposti i rimborsi delle spese documentate, con le maggiorazioni ivi previste, e l'eventuale indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio.

Art. 11- Riparto dei compensi professionali.

Il riparto tra i beneficiari dei compensi avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

1. gli onorari di avvocato sono liquidati per il 60% all'avvocato che ha seguito la lite; il restante 40% è liquidato a tutti gli avvocati dipendenti in quote uguali tra loro;
2. i diritti di avvocato sono attribuiti nella misura del 80% secondo le stesse modalità di riparto di cui al punto 1 - ed agli altri dipendenti della struttura di supporto con qualifica diversa da avvocato per il restante 20%.

A tali fini, i compensi forfetari per le liti davanti al Giudice di Pace di valore non superiore ai 600 si considerano attribuiti per il 50% a titolo di onorari e per il 50% a titolo di diritti.

La ripartizione delle somme di cui al punto 2 del comma 1 avverrà applicando un coefficiente pari a 0,5 per le categorie A e B, pari ad 1 per la categoria C e pari a 1,5 per la categoria D con funzioni amministrative e sarà ulteriormente proporzionata in relazione alle effettive presenze in servizio ed alla valutazione ottenuta per l'anno di riferimento.

Art. 12- Modalità di liquidazione.

I compensi professionali, quantificati in applicazione degli articoli precedenti, verranno contabilizzati con cadenza trimestrale, salvo conguaglio annuale.

Gli stessi saranno liquidati con determinazione del Dirigente del Settore Avvocatura, facendone carico alla posta di bilancio per le spese di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

TITOLO III - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI.

Art. 13- Elenco degli avvocati esterni.

E' istituito presso l'Ente, l'elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. ~~l'elenco è suddiviso per branche di attività.~~

L'iscrizione in tale elenco, di validità annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.

L'albo viene aggiornato ogni anno, a valere dal 1° gennaio al 31 dicembre, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità presentate dai professionisti interessati entro il 30 novembre.

In sede di prima applicazione l'albo sarà costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, previo avviso pubblico da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente per 15 giorni.

Art. 14- Affidamento di incarico ad avvocato esterno.

L'Avvocatura del comune, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, assicurerà l'assistenza e la difesa dell'Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed in ogni fase del giudizio.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, si procederà all'affidamento di incarichi a professionisti esterni, su proposta del Dirigente del Settore Avvocatura, in caso di necessità dovuta al carico di lavoro dell'Avvocatura civica o di impossibilità da parte del Settore di garantire la difesa dell'Ente, oppure in caso di conflitti d'interessi, incompatibilità o inopportunità.

Di norma gli incarichi sono affidati col criterio della rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco pertinente in relazione all'oggetto della lite. In caso di cause connesse soggettivamente od oggettivamente, le liti potranno essere affidate, per ragioni di efficienza difensiva, allo stesso legale

In casi di particolare delicatezza e complessità, la Giunta Comunale potrà conferire, con propria deliberazione, incarichi a legali esterni di propria fiducia, anche al di fuori dell'elenco di cui all'art. 13.

Possono essere affidati incarichi congiunti ad avvocati del libero foro ed al legale interno.

Art. 15- Obblighi dei professionisti esterni.

I professionisti incaricati devono impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi per liti contro l'Amministrazione Comunale nell'interesse di terzi.

In caso di violazione all'impegno di non conflittualità con l'Ente, il professionista sarà cancellato dall'elenco di cui all'art. 13 e sarà segnalato al consiglio dell'ordine di appartenenza per i provvedimenti del caso. L'incarico o gli incarichi conferiti, in assenza di spontanea rinuncia, saranno revocati per giusta causa, previa corresponsione dei soli diritti di avvocato nella misura prevista dal successivo art. 16.

Detti professionisti avranno cura di comunicare tempestivamente all'Avvocatura civica ogni attività o fatto rilevante attinente la controversia, depositando copia di ogni atto prodotto nell'espletamento del mandato.

Contestualmente alla presentazione della fattura relativa all'acconto, il professionista presenterà una relazione iniziale indicando le attività ritenute opportune per la gestione della controversia.

In uno alla fattura a saldo sarà presentata una relazione riepilogativa dell'attività svolta.

Art. 16- Compensi dei professionisti esterni.

I professionisti esterni, contestualmente all'accettazione dell'incarico ed alla dichiarazione di cui all'articolo precedente, dovranno convenire con il dirigente dell'Avvocatura le competenze professionali da liquidarsi per il mandato conferito.

Detti compensi, sono determinati tenendo conto del valore della causa, del giudice competente e delle prevedibili prestazioni da svolgere.

Il compenso pattuito potrà essere adeguato in relazione ad attività o prestazioni imprevedibili, necessarie per lo svolgimento del mandato, tempestivamente comunicate al dirigente dell'Avvocatura.

Fatto pari a 100 l'onorario di avvocato scaturente dall'applicazione dei minimi stabiliti dalla tariffa professionale, i compensi vengono così determinati:

- Controversia ordinaria, senza urgenza: punti 60;
- Controversia ordinaria, con urgenza: punti 70;
- Controversia complessa, senza urgenza: punti 80;
- Controversia complessa, con urgenza: punti 90;
- Controversia di particolare complessità, senza urgenza: punti 100;
- Controversia di particolare complessità, con urgenza: punti 110.

In caso di risultato favorevole sarà corrisposta una premialità di ulteriori 40 punti.

Nel caso in cui l'incarico sia affidato congiuntamente ad avvocato interno, gli onorari di cui sopra sono ridotti del 30%.

Solo in caso di controversie di particolare importanza e complessità potranno convenirsi compensi superiori ai limiti di cui sopra, previa deliberazione della Giunta comunale, su proposta del dirigente dell'avvocatura.

I diritti di avvocato sono corrisposti nella misura del 70% di quanto stabilito dalla tariffa professionale, in relazione alle attività effettivamente svolte. In caso di risultato favorevole saranno corrisposti per intero.

Sono corrisposte al professionista esterno le spese documentate e quelle forfetarie previste dalla tariffa forense.

Di regola, all'atto del conferimento dell'incarico è corrisposto un acconto dal 10 al 30% dei compensi convenuti ai sensi del presente articolo.

TITOLO IV - PRATICA FORENSE

Art. 17- Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale.

Presso l'Avvocatura Comunale di Capaccio può essere svolta la pratica forense da parte di laureati in Giurisprudenza per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.

Il praticante avvocato viene scelto tramite avviso pubblico, su schema approvato dalla Giunta Comunale, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale per quindici giorni consecutivi.

In caso di domande superiori al numero di praticanti da ammettere, viene formata una graduatoria, tenendo conto del più alto voto di laurea conseguito, del voto ottenuto agli esami di diritto processuale civile e di diritto amministrativo, della tesi discussa - privilegiando quelle sugli argomenti di cui al primo comma dell'art. 20 -, della minore età e del *curriculum* dei candidati. La graduatoria è formata dall'avvocato dirigente.

Presso l'Avvocatura Comunale non possono contemporaneamente svolgere la pratica forense più di due praticanti per ogni avvocato in servizio.

I praticanti selezionati si iscriveranno, a propria cura e spese, nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Salerno quali esercenti la pratica forense presso uno degli avvocati interni del Servizio Avvocatura.

L'aspirante è ammesso in prova alla pratica forense presso l'avvocatura civica per la durata di mesi tre al termine dei quali il praticante potrà essere confermato, previa valutazione favorevole dell'avvocato dirigente

Art. 18- Interruzione del rapporto di praticantato.

I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente modi e tempi di esercizio della pratica forense.

Fatta salva la cessazione del praticantato per mancato superamento della prova, il Dirigente, in caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente o per violazione al disciplinare di cui al comma precedente, ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, il rapporto di praticantato.

Art. 19- Esclusione di ogni rapporto stabile di lavoro.

La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze del comune di Capaccio e neppure oneri economici diretti o indiretti.

L'ammissione al praticantato è subordinato alla sottoscrizione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il rapporto di praticantato è svolto nell'interesse del praticante, senza costituzione di collaborazione professionale di alcun genere e senza comportare l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura, né oneri economici diretti o indiretti a carico dell'Ente, eccettuati quelli di cui ai commi seguenti.

I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Qualora il praticante, per conto e nell'interesse del Comune, si rechi presso uffici giudiziari utilizzando il proprio mezzo di trasporto, saranno corrisposti esclusivamente i rimborsi e le indennità nella misura prevista per i dipendenti dell'Ente.

Art. 20- Borsa di studio.

L'Amministrazione potrà istituire apposite borse di studio in favore dei praticanti, per l'approfondimento delle tematiche di diritto attinenti il diritto degli enti locali, l'urbanistica e l'ambiente, il diritto processuale civile, ~~il diritto amministrativo~~, ed il diritto e la sicurezza della circolazione.

Ove sia prevista la borsa di studio, la scelta dei praticanti avverrà per titoli e colloquio, con le modalità stabilite dall'avviso di selezione, approvato dalla Giunta Comunale, tenendo comunque conto dei criteri di cui all'art. 17. Il colloquio verterà anche sulle materie di cui al comma 1. La valutazione sarà operata da una commissione presieduta dall'avvocato dirigente.

Art. 21- ~~Norma transitoria~~

Le pratiche legali, che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento erano già curate dall'Ufficio contenzioso, saranno gestite ~~dal Ufficio affari legali - gestione studio~~ - fino alla definizione della fase o del grado in cui si trovano.